

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151
C.P.C.

Per il sig. BISCOTTI Nicandro, nato a San Severo il 06.09.1971, e
residente in Sannicandro G.co alla via Pozzi n.25, C.F.
BSCNND71P06I158X, elettivamente domiciliato in San Severo alla
via Trieste n.22 presso e nello Studio Legale del sottoscritto Avvocato
Luca Ficuciello (cod. fisc. FCCLCR69E18I158I), che lo rappresenta e
difende giusta procura alle liti stesa a margine, indirizzo e.mail
lucaficuciello@libero.it, fax 0882.224523, PEC [ficuciello.lucacarmelo@
avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:ficuciello.lucacarmelo@avvocatifoggia.legalmail.it),

- RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, C.F. 80185250588;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESCARA, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ASCOLI
PICENO, in persona del legale rappresentante pro tempore

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva
dell'ambito territoriale scolastico per la provincia di Pescara, per la
classe di concorso A022 Discipline Plastiche (ora A014), vigenti
negli anni scolastici 2011/14 e 2014/2017.



- LITISCONSORTI

* * *

PER L'ACCERAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ
E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
DEI SEGUENTI ATTI

A. del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale, di Ascoli Piceno, ha cancellato il ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, con riserva, classe di concorso A022 Discipline Plastiche (ora A014), per omessa presentazione della domanda di aggiornamento e/o scioglimento di riserva, provvedimento di esclusione confermato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara, pressì cui il ricorrente aveva rivolto domanda di trasferimento nell'anno 2011.

B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- del DM 39 del 22 aprile 2010, in cui è previsto l'inserimento a pieno titolo nelle GaE, previa comunicazione dello scioglimento della riserva entro il 30.06.2010;
- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, nelle parti



in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento, anche con riserva, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria.

C. QUALE ATTO CONSEGUENZIALE

della graduatoria ad esaurimento della Provincia di **Pescara**, vigente negli anni scolastici trienni 2011/2014 e 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale A022 Discipline Plastiche (ora A014), con riserva, il nominativo e la posizione **del sig. Nicandro Biscotti**.

PER LA DECLARATORIA

del diritto **del** ricorrente al reinserimento, con riserva, nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Ascoli Piceno dapprima, a decorrere dall'anno 2010, e –per l'effetto- nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di **Pescara**, presso la quale aveva fatto domanda di trasferimento nel 2011, per la **classe concorsuale** A022 Discipline Plastiche (ora A014), vigente negli anni scolastici triennii 2011/14 e 2014-2017.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

PREMESSE IN FATTO



Il sig. Nicandro Biscotti è un'insegnante precario, abilitando, tramite Cobaslid, per la classe di concorso A022 Discipline Plastiche (ora A014) e, quindi, in possesso del titolo di accesso, seppur con riserva, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

L'odierno istante ha svolto l'ultimo rapporto di lavoro con una Istituzione Scolastica Statale nell'anno 2007, per la precisione dal 15 aprile 2007 al 5 maggio 2007, presso il Liceo Artistico "A. Serpieri" di Viserba, provincia di Rimini, sicchè la competenza per territorio si radica presso il quivi adito Tribunale di Rimini.

Il ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno 2010, era regolarmente iscritto nelle suddette graduatorie della provincia di Ascoli Piceno, con riserva, classe concorsuale A022 Discipline Plastiche.

Il sig. Biscotti, tuttavia, è stato cancellato da tali graduatorie a causa della mancata presentazione dello scioglimento della riserva e della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti indicati in epigrafe.

Tale cancellazione dalla graduatoria, eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicato al ricorrente, è stata disposta in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali secondo le quali, anche riferito ai soggetti inclusi con riserva:

- la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato;
- la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare comunicazione dello scioglimento della riserva e domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da



quest'ultima.

Il ricorrente, dunque, ha appreso di esser stato cancellato dalla graduatoria in occasione dell'aggiornamento delle GaE avvenuto nel 2011, ovvero quando, all'esito della domanda di trasferimento dall'USP di Ascoli Piceno a quello di Pescara, si vedeva comunicare da quest'ultimo Ufficio quanto ora a dibattersi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le



SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il “potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall’amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l’atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall’altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l’atto di gestione consequenziale”.

Ne deriva che il ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto.

2. VIOLAZIONE DELL’ARTT. 3, 4 E 97 COST. NONCHÉ AI PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N.241 DEL 1990.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittima l’automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: «Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi



essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. [...]»

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di



comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 «[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. [...]»

Peraltro, dal testo del DM dell'8 maggio 2009 è dato evincersi che qualora il candidato non avesse conseguito il titolo abilitante entro il 30 giugno 2009, si poteva ottenere la riconferma dell'iscrizione con riserva, e giammai la cancellazione dalle GaE!

*

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dalla ORDINANZA N. 1449/2015 con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni: [...] secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo



Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...].

*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata difesa e domiciliata come in atti,

CHIEDE ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di **Ascoli Piceno** ha cancellato **il** ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento, con riserva, **classe di concorso A022** Discipline Plastiche (ora A014), per omessi scioglimento della riserva e presentazione della domanda di aggiornamento.
- Quale atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, del DM 39/2010, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;
- Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di **Pescara**, presso la quale il Biscotti aveva fatto domanda di trasferimento, vigente negli anni scolastici, triennii 2011/14 e 2014-2017, nella parte in cui non contempla, con riserva, per la classe concorsuale **A022** Discipline Plastiche (ora A014), il nominativo e la posizione del sig. Nicandro Biscotti.



NEL MERITO

- condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore **del** ricorrente, del diritto al reinserimento con riserva, nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Ascoli Piceno, con decorrenza dall'anno 2010 e, per l'effetto, in quella della provincia di Pescara, ove aveva fatto domanda di trasferimento, a far data dalla avvenuta cancellazione, ovvero per i triennii 2011/14 e 2014/2017, per la classe concorsuale **A022 Discipline Plastiche (ora A014), con il punteggio posseduto all'atto della illegittima esclusione dalle GaE con riserva.**

IL RICORRENTE EVIDENZIA CHE LA DOMANDA SOPRA FORMULATA VIENE PROPOSTA, IN SUBORDINE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1.** Copia domanda di iscrizione con riserva USP Ascoli Piceno anno 2009;
- 2.** Copia domanda di trasferimento USP Pescara e conferma riserva anno 2011;
- 3.** Copie reclami Biscotti Nicandro;
- 4.** Copia pagina interrogazione Istanze On Line Biscotti Nicandro.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la
ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,
PREMESSO CHE



- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento, con riserva, nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di **Pescara** per la classe concorsuale **A022 Discipline Plastiche**.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale scolastico di Pescara, per la classe concorsuale **A022 Discipline Plastiche (ora A014)**, vigente per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;



- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva dell’ambito territoriale scolastico di Pescara, per la classe concorsuale **A022 Discipline Plastiche (ora A014)**, vigente per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:



- a)** autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza.
- b)** nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c)** sunto dei motivi del ricorso;
- d)** indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva dell'ambito territoriale scolastico di Pescara, per la classe concorsuale **A022 Discipline Plastiche**, vigente per gli anni scolastici 2014/2017;
- e)** testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, **e il C. U. è esente, giusta autocertificazione reddituale del ricorrente.**
Rimini, data del deposito in Cancelleria

Avv. Luca Ficuciello



